



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 154 del 16-08-2018

OGGETTO	<i>Decadenza beneficio C.A.S. e restituzione importo percepito per il periodo 27.04.2018 / 31.07.2018 a carico della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] CIG:</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE

- il 24 agosto, 26 ottobre, 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017 una sequenza sismica di magnitudo significativa ha colpito le regioni dell'Italia centrale ed in particolare le province di Rieti e di Ascoli Piceno, provocando numerose vittime e causando danni incalcolabili alle strutture pubbliche e private;
- il Comune di Accumoli è risultato essere uno dei comuni più colpiti, come si evince dall'allegato al D.L. 189/2016;
- con Delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per n. 180 giorni in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio della regione Lazio;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 è stato prorogato di n. 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i medesimi territori;
- l'art. 16 *sexies* del Decreto Legge n. 91 del 20 Giugno 2017, come convertito con Legge n. 123 del 3 agosto 2017, ha definito un'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 28 febbraio 2018;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2018 è stato ulteriormente prorogato di n. 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i medesimi territori;
- in seguito all'evento calamitoso è stata prevista la possibilità per le popolazioni colpite di richiedere, nella prima fase dell'emergenza, un contributo per la ricerca di un'autonoma sistemazione (C.A.S.) qualora l'abitazione nella quale si dimorava principalmente, abitualmente e in modo continuativo, risultasse distrutta in tutto o in parte ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle autorità competenti;

RICHIAMATA

- l'Ordinanza Sindacale n. 1/S del 24 agosto 2016 con la quale è stato istituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), come modificata con ordinanza Sindacale n. 81/S del 25 ottobre 2016;
- l'Ordinanza Sindacale n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;
- l'Ordinanza Sindacale n. 3/S del 26 agosto 2016 di individuazione delle zone rosse;
- le Ordinanze Sindacali n. 15/S del 14 settembre 2016, n. 84/S del 25 dicembre 2016, n. 323 del 26 luglio 2017, n. 371 dell'8 agosto 2017, n. 407 dell'11 settembre 2017 di ripermimetrazione delle zone rosse;
- l'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016 che definisce i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, nella quale si fissano disposizioni al fine di erogare un contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari in stato di emergenza abitativa;
- l'OCDPC n. 408 del 15 novembre 2016 che definisce gli ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nella quale si fissano ulteriori disposizioni in materia di contributi per l'autonoma sistemazione;
- le ulteriori note UC/TERAG16 n. 45982, n. 47707, n. 53614, n. 54825, n. 63368 e n. 30819 che hanno fornito specificazioni in merito alla normativa ed ai procedimenti C.A.S. e S.A.E.;

PRESO ATTO CHE

- le ordinanze menzionate prevedono, quale presupposto di diritto per la legittimazione attiva alla presentazione di istanza per l'attribuzione del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.) la dimora principale, abituale e continuativa alla data del 24.08.2016 in immobile sito in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici e classificato con esito E o F delle rilevazioni Aedes o in alternativa in immobile crollato o situato in zona rossa;
- coerentemente con quanto disposto dalle OCDPC n. 388/2016 e n. 408/2016 la popolazione di Accumoli interessata che ha provveduto autonomamente all'individuazione di una sistemazione abitativa, non beneficiando di strutture alternative a carico della pubblica amministrazione, ha avuto la possibilità di inoltrare domande di richiesta di contributo di autonoma sistemazione presso il Centro operativo comunale di Accumoli;
- in base a quanto stabilito nelle ordinanze menzionate e nelle successive note del Dipartimento, ai Comuni interessati è demandata l'istruttoria e la gestione delle attività corredate all'assegnazione dei contributi per l'autonoma sistemazione;
- il contributo non spetta ai soggetti che usufruiscono di altra assistenza, ad esempio l'accoglienza in tenda, in albergo o altre strutture a carico del sistema di emergenza come l'assegnazione delle S.A.E.;
- i Cittadini del Comune di Accumoli hanno provveduto a depositare presso questa Amministrazione le domande di Contributo di autonoma sistemazione, redatte su moduli predisposti dalla protezione Civile, contenenti autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- i contributi economici, sulla base di quanto dichiarato dagli istanti mediante le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono attribuiti a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;

VISTA l'istanza C.A.S. prot. n. 6592 del 01.12.2016 presentata dalla Sig.ra XXXXXXXXXX

██████████ (C.F.: ██████████), nata a ██████████-██████████ (██████████) in data ██████████/██████████/██████████ e residente in ██████████, Via ██████████, n. ██████████;

RICHIAMATA

- la determinazione n. 96 del 24/04/2018 con la quale si è provveduto alla liquidazione del C.A.S. per il mese di aprile 2018;
- la determinazione n. 117 del 22/05/2018 con la quale si è provveduto alla liquidazione del C.A.S. per il mese di maggio 2018;
- la determinazione n. 130 del 20/06/2018 con la quale si è provveduto alla liquidazione del C.A.S. per il mese di giugno 2018;
- la determinazione n. 149 del 01/08/2018 con la quale si è provveduto alla liquidazione del C.A.S. per il mese di luglio 2018;

tutte limitatamente alla parte in cui provvedevano all'attribuzione ed alla contestuale liquidazione del C.A.S. a favore della Sig.ra ██████████ ██████████;

TENUTO CONTO CHE

- l'attribuzione del Contributo di autonoma sistemazione è avvenuta sulla base della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la persistenza in capo al dichiarante dei presupposti di legge sul possesso dei requisiti prescritti;

VISTA

- la nota del segretario comunale dott. Claudio Santarelli prot. n. 8307 del 28/07/2017 con la quale, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, è stata individuata la struttura dell'Area II Economico – Finanziaria e Tributi quale Responsabile del procedimento di verifica delle istanze di assegnazione C.A.S.;
- il Decreto Sindacale n. 5 dell'01/08/2017, n. 7 del 24.10.2017 ed il n. 1 del 02.01.2018 di nomina della Dott.ssa Sara Giampietri quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Segreteria;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2018, con la quale è stata unificata la gestione delle verifiche delle istanze inerenti al C.A.S. ed alle S.A.E., attribuendo entrambe all'Area Amministrativa,

RICHIAMATO

- l'art. 3, comma II, della citata OCDPC n. 388/2016;
- la nota UCTERAG n. 2287 del 15.01.2018, recante chiarimenti in merito all'art. 3, comma II dell'OCDPC 388/2016;

CONSIDERATO CHE

- l'OCDPC n. 388 del 26.08.2016, all'art. 3, comma II, specifica che "i benefici economici (C.A.S. e S.A.E.) sono concessi ai soggetti beneficiari dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità"
- con nota prot. n. 7079 del 14.08.2018 l'istante comunicava alla scrivente Amministrazione *"di aver provveduto a trovare una soluzione abitativa avente carattere di stabilità, ristabilendo la dimora in vi definitiva in Romania, a Valea Sarii"*, dichiarandosi al contempo *"disposta a restituire il C.A.S. indebitamente percepito, come calcolato dal competente Ufficio Comunale"*;
- con nota prot. 7099 del 16.08.2018 (trasmessa unitamente alla presente) l'Area I del Comune di Accumoli, dopo aver preso atto di quanto dichiarato dall'istante, comunicava l'intervenuta decadenza dal beneficio del C.A.S., quantificando contestualmente

l'importo da restituire in quanto indebitamente percepito (relativo al periodo 27 aprile 2018/31 luglio 2018);

VISTO

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici e, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il medesimo decreto legislativo, a norma del quale nei Comuni privi di dirigenti, dette funzioni devono essere svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.P.R. 445/2000;
- le OCDPC richiamate, nonché le successive note del Dipartimento di Protezione Civile;

DETERMINA

- di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- riservati i successivi controlli in punto di complessiva valutazione dei presupposti necessari ex lege per l'ottenimento del beneficio in oggetto, di acclarare la decadenza della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), nata a [REDACTED] [REDACTED]-[REDACTED] ([REDACTED]) in data [REDACTED]/[REDACTED], dal beneficio C.A.S. a far data dal 27.04.2018, sospendendo pertanto l'erogazione del contributo a far data dal 01.08.2018;
- di annullare, pertanto, le determinazioni n. 96 del 24/04/2018 con la quale si è provveduto alla liquidazione del C.A.S. per il mese di aprile 2018 (limitatamente al periodo 27.04.2018/30.04.2018), n. 117 del 22/05/2018 con la quale si è provveduto alla liquidazione del C.A.S. per il mese di maggio 2018, n. 130 del 20/06/2018 con la quale si è provveduto alla liquidazione del C.A.S. per il mese di giugno 2018 e n. 149 del 01/08/2018 con la quale si è provveduto alla liquidazione del C.A.S. per il mese di luglio 2018, tutte limitatamente e nella parte in cui hanno provveduto all'attribuzione ed alla contestuale liquidazione del C.A.S. a favore della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED];
- di ordinare alla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED], decaduta dal beneficio in oggetto, la restituzione del contributo di autonoma sistemazione percepito senza titolo per il periodo 27.04.2018 / 31.07.2018, per un importo complessivo di euro 1.253,32 così calcolato: € 53,32 per il periodo 27.04.2018/30.04.2018, € 400 per il mese di maggio, € 400 per il mese di giugno ed € 400 per il mese di luglio;
- di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formale parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante la natura dell'atto non comportante impegno di spesa;
- di dare mandato al Responsabile del procedimento di notificare alla Sig.ra Stoica Maria l'avvenuta conclusione del relativo procedimento avviato a suo carico;
- di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri